

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 12 - Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico

Con la legge in esame si è inteso colmare un vuoto legislativo che si è andato a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.285 del 2005, con cui sono state riconosciute illegittime numerose disposizioni del decreto legislativo 28 del 2004 del Governo, diretto a riordinare la disciplina in materia di attività cinematografica, nell'ambito della delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dalla legge 337 del 2002.

Ancora, la presente legge intende integrare le forme per l'apertura dei cinema con la disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, sul commercio e le attività produttive, e in secondo luogo intende applicare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative, stante che le misure di sostegno economico all'esercizio dell'attività cinematografica rimangono disciplinate dallo Stato, seppure d'intesa con le Regioni.

La L. R. n. 12 del 2006, dunque, disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche, ispirandosi a tre principi generali:

- **centralità dello spettatore**, affinché esso possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- **pluralismo ed equilibrio** tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
- **valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico** per la qualità sociale delle città e del territorio.

L'art. 2 reca una serie di **definizioni legali**, rilevanti per la disciplina del settore: sala cinematografica; cinema-teatro; multisala; arena; cinecircolo; esercizio cinematografico di interesse sovracomunale.

L'art. 3 definisce invece gli indirizzi generali che la Regione persegue nell'insediamento delle attività cinematografiche, ovvero:

- favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini;
- favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana e la riqualificazione di aree dismesse;
- salvaguardare i centri storici;
- programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica;
- favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;
- salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate.

Tali obiettivi sono perseguiti concretamente tramite **l'atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche**, approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale. In tale provvedimento, l'Assemblea:

- individua gli ambiti territoriali sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza;
- definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
- detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione nel settore cinematografico con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
- individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.

Sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione, le province definiscono (nell'ambito del PTCP – Piano territoriale di coordinamento provinciale) le scelte di pianificazione per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, mentre i Comuni, mediante i loro strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici.

Nel disciplinare il **procedimento per il rilascio delle autorizzazioni** allo svolgimento di attività cinematografiche, la legge persegue la massima semplificazione possibile. L'art. 6 stabilisce infatti che **la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche**, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, **sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento** – rilasciata dal Comune territorialmente competente – che comprende anche il titolo edilizio. Essa decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data; tali termini possono essere prorogati per una sola volta.

Una volta conclusi i lavori, **l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità** previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso comunque denominati.

Al fine di valorizzare gli esercizi cinematografici come strumento di promozione della qualità sociale del territorio, la legge stabilisce che i Comuni:

- debbono favorire la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici;
- possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni, fondazioni o altri soggetti privati dotati di competenza nell'esercizio cinematografico, definendo misure idonee a garantire la presenza di film *d'essai* nella programmazione.

L'art. 8 attribuisce poi alla Regione il **monitoraggio** sull'andamento del settore, tramite la realizzazione di un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche e la redazione di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

Per la prima attuazione della legge, infine, l'art. 10 stabilisce che, per verificare l'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, fra quelle che

risultano già destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, la Provincia deve convocare una conferenza dei servizi, cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i comuni interessati.